

SITUAZIONE SULLE MODIFICHE AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (APRILE 2009)

Con l'approvazione della legge 5/2009, la modifica di alcune regole amministrative da parte dell'INPS e del Ministero e l'ulteriore accordo Stato/ Regioni, prosegue l'aggiustamento delle normative circa l'uso degli ammortizzatori sociali, in mancanza di una vera riforma.

Per quanto riguarda la legge 5/09 le modifiche sono:

Pagamento diretto della CIGS e della Cassa in Deroga da parte INPS- contrariamente alle indiscrezioni circolate la modifica apportata alla procedura riguarda solo l'accertamento INPS circa le condizioni dell'azienda impossibilitata ad effettuare l'anticipo della CIGS.

Pertanto è comunque necessario attendere il decreto di ammissione al trattamento di CIGS, che definirà contestualmente anche il pagamento diretto da parte dell'INPS, il quale si può rivalere sull'azienda se la verifica ispettiva successiva accerta che non c'erano le condizioni finanziarie per le quali l'azienda ha richiesto il pagamento diretto.

E' importante sottolineare che l'azienda ha venti giorni di tempo, dall'inizio della sospensione dei lavoratori, per inviare all'INPS la relativa domanda documentata.

Ciò vale per le sospensioni successive al 1 aprile 2009.

Diverso è il caso delle casce in deroga per le quali è prevista la possibilità di pagamento anche prima dell'emanazione del provvedimento di ammissione.

In questo caso i datori di lavoro devono inviare in via telematica la domanda corredata dell'accordo sindacale conforme agli accordi quadro regionali e l'elenco dei lavoratori interessati, quindi è possibile richiedere un minuto dopo l'accordo sindacale.

Non è ancora nota la procedura informatica INPS.

Il motivo di questa differenza è la semplice ragione che le casce in deroga oggi interessano tutti i lavoratori delle micro imprese ed i tempi per l'ispezione saranno biblici.

Superamento dell'obbligo di intervento dell'ente bilaterale

E' stato tolto il riferimento transitorio al decreto ministeriale ed è stato precisato che " nel caso manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela(sospensione con 90 giorni di indennità di disoccupazione ndr.) si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente al trattamento in deroga".

Ad una prima lettura significa che i trattamenti di disoccupazione (90gg) rimangono validi solo per i lavoratori artigiani non edili in quanto dotati di un sostegno al reddito con gli enti bilaterali confederali dell'artigianato e tutti gli altri lavoratori vanno direttamente nei trattamenti in deroga (a tale fine viene anche disposto che il trattamento di disoccupazione viene elevato allo stesso livello degli strumenti in deroga).

E' più ambigua la soluzione per gli apprendisti edili, in quanto avrebbero anche loro la possibilità di accedere direttamente ai trattamenti in deroga (12 mesi) ma va verificato territorialmente se il fondo per la CIGO (eventi atmosferici) è stato allargato anche alla crisi occupazionale (allegate precedenti circolari).

Nella fattispecie suddetta si avrebbe il risultato che se l'intera azienda accede alla cassa in deroga senza fare CIGO ordinaria, **il lavoratore avrebbe 1 anno di CIGS e l'apprendista tre mesi in disoccupazione e forse 9 mesi di deroga se l'accordo è fatto bene.**

VOUCHER

Anziché alzare il tetto dell'indennità hanno allargato la possibilità, estendendola dall'agricoltura a tutti i settori, questo consente di lavorare con pagamento Voucher, nei seguenti casi:

- lavoratori con indennità CIGS etc. nei limiti annui di 3000 €
- pensionati
- giovani studenti con meno di 25 anni il sabato e la domenica
- casalinghe in agricoltura.

Ricordando che per i lavoratori era già possibile sospendere il trattamento di integrazione per lavori a termine inferiori ad un anno, dobbiamo osservare che tale normativa può avere caratteri dirompenti in quanto l'utilizzo del Voucher:

- non configura un rapporto di lavoro
- con utilizzo del voucher il sabato e la domenica il CCNL potrebbe "valere" dal lunedì al venerdì
- ai lavoratori in CIGS l'INPS detrarrà i contributi figurativi (sia per l'anzianità che per la vecchiaia) mettendoli nel fondo a gestione separata, la somma dei quali essendo inferiore al limite di legge non potrà essere recuperata a fini pensionistici
- si potrebbero scatenare ulteriori guerre tra poveri
- infine il voucher diventerà la foglia di fico per il lavoro nero in quanto va consegnato al lavoratore alla fine del periodo di lavoro.

Avremo quindi un nuovo grande problema su cui vigilare.

CO CO PRO – l'indennità sale al 20% di 8000€

Dichiarazione di disponibilità

Il lavoratore che percepisce qualsiasi tipo di integrazioni salariali deve firmare una dichiarazione di disponibilità a seguire corsi di formazione o ad accettare un nuovo lavoro proposto tramite i centri per l'impiego.

Il diniego comporta la perdita dell'integrazione.

Sulla formazione non ci sono problemi, mentre nel caso venga proposta una nuova assunzione, il non distinguere tra lavoratore in cassa integrazione o sospeso e quello licenziato può generare situazioni complicate non potendo ovviamente avere due rapporti di lavoro in contemporanea.

Il tutto condito con una nuova banca dati INPS per permettere i controlli.

La Confederazione sta discutendo con il Ministero del Lavoro come approntare una nuova modulistica che risolva il problema.

Le nuove regole amministrative del Ministero e dell'INPS sono:

Computo della CIG ordinaria a giorni

Le aziende dovranno comunicare all'INPS le sospensioni di attività raggruppando i giorni effettivi a 5/6 (se lavorano su sei giorni) per avere consumata una settimana di CIGO. Oggi anche per una giornata di sospensione veniva calcolata una settimana. Questa modifica normativa è valida solo per l'industria (lg.164/75), aspettiamo la traslazione sull'edilizia.

Va comunque ricordato che la sospensione è sempre relativa all'azienda e non al singolo lavoratore.

Criteri di autorizzazione della CIGO

E' la modifica che ci ha fatto più discutere.

Le commissioni provinciali devono autorizzare la CIGO sulla base delle documentazioni e dichiarazioni dell'azienda sulla certezza del rientro dei lavoratori a fine periodo e non attendere la fine del periodo (il primo è di tre mesi)

C'è chi sostiene che questa regola amministrativa, valida per l'industria e per l'edilizia, permette il superamento del blocco dei tre mesi continuativi.

Purtroppo non è così.

Nel caso dell'edilizia, per superare i tre mesi è sempre necessario che l'impresa attui una riduzione dell'orario settimanale.

L'unico miglioramento potrebbe essere l'approvazione più facile e tempestiva della richiesta di CIGO da parte della Commissione provinciale, che dovrà vagliare la documentazione dell'azienda a questo punto con maggiore attenzione anziché aspettare comodamente il non rientro dei lavoratori per negare l'autorizzazione.

Questa procedura comporterà da una parte un più facile recupero delle anticipazioni da parte dell'azienda che non dovrà più aspettare tre mesi per fare le compensazioni contributive (in caso non ci sia il pagamento diretto dell'INPS).

Dall'altra, se la commissione approva la CIGO, questo periodo non potrà essere recuperato dall'INPS in base all'art 11 della 427/75 trasformandolo in disoccupazione speciale come spesso succede oggi.

Ma questo miglioramento può trasformarsi in un boomerang nei casi di fine fase lavorativa per le aziende superiori ai quindici dipendenti perché queste aziende devono seguire la procedura di mobilità per licenziare altrimenti i licenziamenti sono nulli.

Quindi per essere in regola, dovrebbero aspettare la fine della CIGO e poi aprire la procedura che dura 75 giorni.

Oppure rischiare e aprire la procedura dopo 25 giorni dalla sospensione in CIGO.

Mentre oggi la situazione è più confusa perché l'art. 11 della 427/75 permette il recupero della mancata CIGO con la disoccupazione se il licenziamento si effettua entro tre mesi dalla sospensione.

Per questi motivi si potrebbe prevedere una maggiore resistenza di queste imprese a richiedere la CIGO.

Nuova causale per la CIGS

Il Ministero ha definito una nuova causale per la CIGS, "crisi di mercato" (normalmente usata per la CIGO) viene aggiunta alle causali della CIGS che erano: crisi aziendale, riorganizzazione e ristrutturazione, fallimento e procedure concorsuali.

Legittimità della CIGS a seguire la CIGO

L'INPS sostiene che a differenza del passato è possibile autorizzare la CIGS anche senza una precedente ripresa dell'attività dal periodo di CIGO essendo plausibile un peggioramento della situazione aziendale dopo l'apertura della CIGO.

Lo afferma per l'industria ma il concetto può essere traslato all'edilizia.

Questa nuova interpretazione delle regole è più interessante perché se la uniamo al nuovo criterio di ammissione alla CIGS – **crisi di mercato** – oggi può essere utilizzata più massicciamente per le aziende con più di quindici dipendenti che abbiano la volontà di accedere a questi meccanismi.

Va comunque rammentato che quando si richiedono questi strumenti il Ministero del lavoro chiede una dichiarazione all'azienda che i lavoratori interessati alla sospensione non erano assunti per il cantiere.

Per quanto riguarda gli accordi Stato /regioni la situazione è la seguente:

- o La Commissione europea non ha ancora autorizzato l'utilizzo diverso dei fondi europei per la formazione
- o Non è chiaro come si applicherà la suddivisione decisa nell'accordo Stato/ Regioni 70/30 % per rendicontare diversamente per ogni singolo lavoratore il contributo ascrivibile al fondo per la formazione (30%).
- o Dopo il nuovo acconto di risorse deciso nell'ultimo accordo vanno rifatti gli accordi regionali con le parti sociali.

Su questo aspetto, trattandosi di accordi confederali, va richiamata l'attenzione delle strutture affinché non ci siano penalizzazioni nei confronti dell'edilizia o di particolari figure come i soci – lavoratori di cooperative.

Infatti in alcuni dei precedenti accordi venivano esclusi esplicitamente gli edili per fine fase lavorativa.